



PARLAMENTO EUROPEO

2014 - 2019

Documento di seduta

A8-0027/2014

12.11.2014

RELAZIONE

sul progetto di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2533/98 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea
(11200/2014 – C8-0109/2014 – 2014/0808(CNS))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Roberto Gualtieri

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	12
PROCEDURA	13

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2533/98 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (11200/2014 – C8-0109/2014 – 2014/0808(CNS))

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la raccomandazione della Banca centrale europea (11200/2014 – ECB/2014/13),
 - visti l'articolo 129, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 5.4 e 41 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0109/2014),
 - visto il memorandum d'intesa sulla cooperazione tra i membri del sistema statistico europeo e i membri del sistema europeo delle banche centrali del 24 aprile 2013,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0027/2014),
1. approva il progetto figurante nella raccomandazione della Banca centrale europea quale emendato;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il progetto figurante nella raccomandazione della Banca centrale europea;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Banca centrale europea e alla Commissione.

Emendamento 1

Progetto di regolamento

Articolo 1 – comma -1 – punto 1 (nuovo)

Regolamento (CE) 2533/98

Articolo 3 – comma 1 – lettera c

Testo in vigore

Emendamento

1. All'articolo 3, primo comma, la lettera

c) per determinate categorie di soggetti dichiaranti può prevedere l'esenzione totale o parziale dagli obblighi di segnalazione da essa imposti.

c) è sostituita dalla seguente:

*"c) per determinate categorie di soggetti dichiaranti può prevedere l'esenzione totale o parziale dagli obblighi di segnalazione da essa imposti. **Qualsiasi esenzione per determinate categorie di soggetti dichiaranti assume la forma di decisione scritta motivata. Tale decisione è resa pubblica.**"*

Motivazione

L'eventuale esenzione per i soggetti dichiaranti deve essere motivata. Inoltre, la decisione deve essere trasparente e quindi pubblica.

Emendamento 2

Progetto di regolamento

Articolo 1 – comma -1 – punto 2 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2533/98

Articolo 3 – comma 1 – lettera d (nuova)

Progetto della Banca centrale europea

Emendamento

2. All'articolo 3, primo comma, è aggiunta la lettera seguente:

"d) tiene conto delle pertinenti disposizioni della legislazione dell'Unione in materia di copertura del mercato e di ambito di applicazione della raccolta dei dati."

Emendamento 3

Progetto di regolamento

Articolo 1 – comma -1 – punto 3 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2533/98

Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Progetto della Banca centrale europea

Emendamento

3. All'articolo 3, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

"Gli agenti economici sono autorizzati a trasmettere le informazioni mediante il loro consueto canale di comunicazione."

Emendamento 4

Progetto di regolamento

Articolo 1 – comma -1 bis – punto 1(nuovo)

Regolamento (CE) n. 2533/98

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. La BCE può adottare regolamenti per la definizione e l'imposizione degli obblighi di segnalazione statistica nei confronti degli operatori degli Stati membri partecipanti effettivamente soggetti a tali obblighi.

Emendamento

1. All'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La BCE può adottare regolamenti per la definizione e l'imposizione degli obblighi di segnalazione statistica nei confronti degli operatori degli Stati membri partecipanti effettivamente soggetti a tali obblighi. La BCE rispetta il principio di proporzionalità nella definizione e nell'imposizione degli obblighi di segnalazione statistica."

Emendamento 5

Progetto di regolamento

Articolo 1 – comma - 1 ter – punto 1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2533/98

Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo in vigore

1. Qualora un soggetto dichiarante residente in uno Stato membro partecipante sia sospettato di inadempienza agli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, quest'ultima e la banca centrale

Emendamento

1. All'articolo 6, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1. Qualora un soggetto dichiarante residente in uno Stato membro partecipante sia sospettato di inadempienza agli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, quest'ultima e la banca centrale

nazionale dello Stato membro partecipante interessato, conformemente all'articolo 5.2 dello statuto, hanno il diritto di verificare l'esattezza e la qualità delle informazioni statistiche e di effettuare la raccolta obbligatoria. Tuttavia, nel caso in cui i dati in questione siano necessari per dimostrare il rispetto degli obblighi minimi di riserva, la verifica dovrà essere effettuata ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull'applicazione di riserve minime da parte della Banca centrale europea (10). Il diritto di verificare le informazioni statistiche o di effettuare la raccolta obbligatoria comprende la facoltà di:

nazionale dello Stato membro partecipante interessato, conformemente all'articolo 5.2 dello statuto, hanno il diritto di verificare l'esattezza e la qualità delle informazioni statistiche e di effettuare la raccolta obbligatoria. Tuttavia, nel caso in cui i dati in questione siano necessari per dimostrare il rispetto degli obblighi minimi di riserva, la verifica dovrà essere effettuata ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull'applicazione di riserve minime da parte della Banca centrale europea (10). Il diritto di verificare le informazioni statistiche o di effettuare la raccolta obbligatoria comprende *in particolare* la facoltà di:"

Motivazione

Risulta opportuno chiarire che il diritto di verifica non si limita necessariamente al diritto di accesso ai documenti, ai libri e ai registri.

Emendamento 6

Progetto di regolamento

Articolo 1 – comma -1 ter – punto 2 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2533/98

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo in vigore

b) esaminare i libri e i registri contabili dei soggetti dichiaranti;

Emendamento

2. All'articolo 6, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) esaminare i libri e i registri contabili dei soggetti dichiaranti, **compresi i dati grezzi**;"

Motivazione

È importante specificare che la BCE dovrebbe avere accesso alle banche dati cartacee e informatiche contenenti dati non trattati ai fini dello svolgimento di analisi statistiche comparative.

Emendamento 7

Progetto di regolamento

Articolo 1 – comma -1 quater – punto 1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2533/98

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

Testo in vigore

b) le informazioni statistiche sono errate, incomplete o in una forma non conforme ai requisiti imposti.

Emendamento

1. L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2533/98 è così modificato:

Al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) le informazioni statistiche sono *state falsificate o manipolate oppure sono* errate, incomplete o in una forma non conforme ai requisiti imposti."

Motivazione

In fase di imposizione delle sanzioni, è molto importante distinguere tra i diversi tipi di condotta scorretta e determinare se l'infrazione è stata intenzionale o frutto di negligenza. Pertanto le informazioni errate dovrebbero fare riferimento a uno sbaglio e non alla falsificazione o manomissione intenzionale. Si tratta di un aspetto particolarmente importante nell'ottica del rispetto del principio di proporzionalità.

Emendamento 8

Progetto di regolamento

Articolo 1 – comma -1 quater – punto 2 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2533/98

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo in vigore

3. L'obbligo di consentire alla BCE o alle banche centrali nazionali di verificare l'esattezza e la qualità delle informazioni fornite dai soggetti dichiaranti alla BCE o alle banche centrali nazionali si considera violato ogniqualvolta il soggetto dichiarante ostacoli la suddetta verifica. Tale ostruzionismo consiste, tra l'altro, nell'occultare documenti e nell'impedire

Emendamento

2. Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'obbligo di consentire alla BCE o alle banche centrali nazionali di verificare l'esattezza e la qualità delle informazioni fornite dai soggetti dichiaranti alla BCE o alle banche centrali nazionali si considera violato ogniqualvolta il soggetto dichiarante ostacoli la suddetta verifica. Tale ostruzionismo consiste, tra l'altro, *nel falsificare e/o* nell'occultare documenti e

l'accesso ai propri locali alla BCE o alla banca centrale nazionale, accesso necessario per svolgere il loro compito di verifica o di raccolta obbligatoria delle informazioni statistiche.

nell'impedire l'accesso ai propri locali alla BCE o alla banca centrale nazionale, accesso necessario per svolgere il loro compito di verifica o di raccolta obbligatoria delle informazioni statistiche."

Motivazione

La falsificazione a posteriori dei dati dopo la trasmissione delle informazioni statistiche dovrebbe essere inclusa tra le condotte dolose.

Emendamento 9

Progetto di regolamento

Articolo 1 – comma -1 quater – punto 3 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2533/98

Articolo 7 – paragrafo 6

Testo in vigore

6. Nell'esercizio dei poteri definiti dal presente articolo, la BCE agisce conformemente ai principi e alle procedure di cui al regolamento (CE) n. 2532/98.

Emendamento

3. Il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Nell'esercizio dei poteri definiti dal presente articolo, la BCE agisce conformemente ai principi e alle procedure di cui al regolamento (CE) n. 2532/98 **ed al regolamento (UE) n. 1024/2013.**"

Motivazione

Attualmente alle sanzioni si applica anche il regolamento (UE) n. 1024/2013.

Emendamento 10

Progetto di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 2533/98

Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera a

Progetto della Banca centrale europea

"a) nei limiti e al livello di dettaglio necessari allo svolgimento dei compiti del SEBC ai sensi del trattato o dei compiti in materia di vigilanza prudenziale attribuiti

Emendamento

"a) nei limiti e al livello di dettaglio necessari allo svolgimento dei compiti del SEBC ai sensi del trattato o dei compiti in materia di vigilanza prudenziale attribuiti

ai membri del SEBC; oppure"

alla BCE; oppure"

Emendamento 11

Progetto di regolamento

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2533/98

Articolo 8 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto della Banca centrale europea

Emendamento

3 bis. È inserito il seguente paragrafo:

"4 ter. Nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, le autorità o gli organi degli Stati membri e dell'Unione responsabili della vigilanza di istituzioni, mercati e infrastrutture finanziarie o della stabilità del sistema finanziario ai sensi della legislazione nazionale o dell'Unione, ai quali sono trasmesse informazioni statistiche riservate a norma del paragrafo 4 bis, adottano tutte le misure regolamentari, amministrative, tecniche e operative per garantire la protezione fisica e logica delle informazioni statistiche riservate. Gli Stati membri si adoperano affinché tutte le informazioni statistiche riservate trasmesse al MES in conformità del paragrafo 4 bis siano soggette a tutte le misure regolamentari, amministrative, tecniche e operative necessarie a garantire la protezione fisica e logica delle informazioni statistiche riservate."

Motivazione

Si veda l'articolo 8bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2533/1998.

MOTIVAZIONE

Il relatore accoglie con favore la raccomandazione della Banca centrale europea di modificare il regolamento (CE) n. 2533/1998 al fine di tenere conto dei nuovi compiti in materia di vigilanza conferiti alla BCE dal regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (regolamento MVU). La BCE assumerà pienamente i suoi compiti di vigilanza a norma del secondo regolamento citato il 4 novembre 2014.

Gli emendamenti proposti dalla BCE specificano che la BCE può fare uso di informazioni statistiche confidenziali per l'assolvimento dei suoi nuovi compiti in materia di vigilanza allo stesso modo delle banche centrali nazionali alle quali siano state conferite specifiche funzioni in materia di vigilanza prudenziale e che possono pertanto utilizzare informazioni statistiche riservate in materia di vigilanza prudenziale a norma dell'attuale regolamento (CE) n. 2533/1998. Gli emendamenti mirano a minimizzare gli obblighi di segnalazione e garantire che gli stessi dati siano raccolti soltanto una volta.

Inoltre gli emendamenti proposti autorizzano all'interno del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) la trasmissione di informazioni statistiche riservate, raccolte a norma dell'articolo 5 dello statuto del SEBC, per lo svolgimento dei compiti in materia di vigilanza prudenziale attribuiti ai membri del SEBC. Il relatore suggerisce di limitare tale nuovo potere alla trasmissione delle informazioni riservate, necessaria all'assolvimento delle nuove funzioni della BCE in materia di vigilanza a norma del regolamento MVU. Il regolamento infatti stabilisce che le nuove competenze siano conferite alla BCE, e non al SEBC.

Infine, gli emendamenti proposti dalla BCE autorizzano la trasmissione di informazioni statistiche riservate da parte del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) ad autorità od organi degli Stati membri e dell'Unione responsabili della vigilanza di istituzioni, mercati e infrastrutture finanziarie o della stabilità del sistema finanziario ai sensi della legislazione nazionale o dell'Unione e al Meccanismo europeo di stabilità (MES), nei limiti e al livello di dettaglio necessari allo svolgimento dei rispettivi compiti. Il relatore ritiene che tale importante potere di autorizzare la trasmissione di informazioni riservate a varie autorità debba essere controbilanciato introducendo una condizione che imponga alle autorità riceventi di adottare tutte le misure regolamentari, amministrative, tecniche e operative necessarie a garantire la protezione fisica e logica delle informazioni statistiche riservate in questione. Una clausola analoga è stata introdotta nell'atto di base del 2009 per i membri del SEBC che ricevono informazioni statistiche riservate dalle autorità del Sistema statistico europeo (regolamento del Consiglio (CE) n. 951/2009 del 9 ottobre 2009, articolo 8 bis, paragrafo 5).

PROCEDURA

Titolo	Raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea	
Riferimenti	11200/2014 – C8-0109/2014 – 2014/0808(CNS)	
Consultazione del PE	15.7.2014	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ECON 17.7.2014	
Relatori Nomina	Roberto Gualtieri 22.7.2014	
Esame in commissione	13.10.2014	3.11.2014
Approvazione	11.11.2014	
Esito della votazione finale	+: -: 0:	48 6 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Matt Carthy, Frank Engel, Ildikó Gáll-Pelcz, Danuta Jazłowiecka, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca, Norica Nicolai, Nils Torvalds	
Deposito	12.11.2014	